



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Viabilità

Proposta n. 2 del 12/09/2020

Ordinanza n. 1 del 14/09/2020

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NELLA VILLA COMUNALE A TUTI I VELOCIPEDI, ANCHE ELETTRICI E/O A PEDALATA ASSISTITA, AI MONOPATTINI ELETTRICI, SKATEBOARD

IL SINDACO

Premesso che la salvaguardia e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, costituiscono priorità assoluta di questo Ente Comunale.

Dato atto che la Villa Comunale, rientrando nel territorio, è costantemente frequentata da moltitudini di utenti deboli quali anziani e minori, questi ultimi in particolar modo nell' area attrezzata giochi.

Preso atto delle ripetute segnalazioni giunte al Comando di Polizia Locale, le quali lamentavano la presenza di velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o skateboards, che costituiscono pericolo per la libera circolazione dei pedoni all' interno della Villa Comunale.

Richiamati gli articoli del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992:

- n. 3 **Definizioni stradali e di traffico**, comma 1 n. 9) che *expressis verbis* “Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.”;
- n. 5 **Regolamentazione della circolazione in generale**, comma 3 che *expressis verbis* “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”;
- n. 6 **Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati**, comma 4 che *expressis verbis* “L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:...omissis..... lettera b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;
- n. 7 **Regolamentazione della circolazione nei centri abitati** comma 1 che *expressis verbis* “ *Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:*
a) *adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;*
b) *limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni*

culturali e ambientali; Comma 14 “Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345”;

- n. 47 **Classificazione dei veicoli** comma 1 c) *expressis verbis* “velocipedi”;
- n. 50 **Velocipedi** comma 1 “*velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare*”
- n. 182 **Circolazione dei velocipedi** *expressis verbis* comma 2. “*I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.*” Comma 3 “*Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.*” Comma 4 “*I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.*” Comma 10 “*Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100.*”
- n. 190 **Comportamento dei pedoni**, comma 8 *expressis legis* “*La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.*” Comma 10” *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100*”

Dato atto che il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14/2015 non disciplina la predetta fattispecie (transito di predette categorie di veicoli all'interno della Villa Comunale);

Ritenuto necessario disciplinare l'accesso dei predetti veicoli all'interno della Villa Comunale istituendo il divieto di circolazione, ai velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o elettrici o pedalata assistita, ai monopattini anche elettrici, ovvero tavole a rotelle (skateboards).

Considerata la Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.*”

Visti gli articoli del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2007.

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, l'istituzione del divieto di circolazione all' interno della Villa Comunale, ai velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o elettrici o pedalata assistita, ai monopattini anche elettrici, ovvero tavole a rotelle (skateboards).

AUTORIZZA

- l'ingresso esclusivamente con guida a mano nella Villa Comunale dei suddetti veicoli vietati, per essere condotti e depositati lungo la parete adiacente l'edificio dei Barnabiti, nei pressi dei locali del personale impiegato presso la Villa Comunale.
- la circolazione esclusivamente di velocipedi, anche giocattolo, condotti da minori di anni 10, purché accompagnati da maggiorenni;

INCARICA

di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e delle Forze di Polizia Stradale ex art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che sarà resa nota anche attraverso idonea segnaletica installata davanti agli ingressi della Villa Comunale.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00. Per la determinazione del pagamento in misura ridotta si applica quanto disposto dall'art. 16 della Legge 689/81.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al giudice amministrativo -TAR- competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale.

Trani li 14/09/2020

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423